

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA"

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 17/06/2025

Modificato con Deliberazione del Consiglio n. 41 del 30/07/2026

In vigore dal 07/09/2026

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA"

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.) nel territorio del Comune di Volterra secondo la normativa nazionale (Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.) e quella specifica regionale (L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.).
2. Il servizio di ncc svolto ai sensi del presente regolamento deve necessariamente avere afferenza territoriale con il Comune di Volterra;
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, statali e regionali.

Art.2-Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi, fino a 9 posti a sedere compreso il conducente, avviene nelle rimesse.-
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Volterra. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione agli enti.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Le modalità di esplicazione del servizio dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Art.3-Rimesse per il servizio

1. La rimessa, da intendersi come area privata non ad uso pubblico, è il luogo, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio.
L'idoneità della rimessa, che deve essere situata nel Comune di Volterra, è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso.
Nel caso in cui una rimessa sia adibita ad usi plurimi l'idoneità è accertata in esito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
L'idoneità della rimessa, qualora a cielo aperto e destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
2. Nel caso di più autorizzazioni in capo ad un unico titolare rilasciate dal Comune di Volterra e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve avere la piena disponibilità dell'area di rimessa, acquisita in base a valido titolo giuridico.

TITOLO II-CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.4-Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art.9 della Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

Art.5-Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne solo una.

Art.6-Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., ossia:
 - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di ncc nelle forme previste dal codice civile, sia in forma societaria che individuale.

E' consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Il Servizio SUAP, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrarne in possesso, qualora si verificano le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente regolamento, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii.

Art.7-Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locale, il Comune, può autorizzare i veicoli in servizio di noleggio con conducente all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, oppure ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 per servizi effettuati dalla Amministrazione Comunale, anche tramite convenzioni.
2. I servizi sostitutivi o integrativi di trasporto di linea sono realizzati a condizione che venga stipulato un contratto di servizio di cui all'art. 17 della Legge Regionale Toscana n. 42/1998, tra il soggetto affidatario – concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea ed i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure un organismo associativo dei medesimi, previa autorizzazione da parte dell'ente che ha affidato o concesso il servizio. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.8-Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- b) essere in possesso di idonea patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui allo specifico bando di concorso;
- c) essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione professionale (CAP KB/CQC) previsto dal vigente codice della strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- d) essere iscritto al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., tenuto dalla Camera di Commercio di Pisa, come previsto dalla L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii. nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;
- e) essere proprietario o comunque avere la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente;
- f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- g) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni
- h) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi dalla legge previsti;
- l) disporre in modo continuativo, in base a valido titolo giuridico (titolo di proprietà, regolare contratto di affitto etc), della sede operativa e di almeno una rimessa, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio del Comune, per il quale viene attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo;

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta la esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora i suddetti requisiti vengano meno successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si avvierà il procedimento per la revoca o decadenza del titolo medesimo.

Art.9-Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:
 - a) Aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) Essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia). In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art.85 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

TITOLO IV-ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 10-Acquisizione pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo.

Pertanto, nel rispetto della Delibera di Consiglio Regionale Toscana del 1 marzo 1995 n. 131, "Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali" il Comune, nel predisporre e modificare il regolamento per l'esercizio del servizio di cui all'oggetto, nonché per la determinazione del numero di autorizzazioni, acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO V-CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.11-Contingenti

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente per ciascun Comune, è determinato, con deliberazione della Giunta, all'interno del contingente massimo stabilito dalla stessa Giunta per l'intero territorio comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, in applicazione delle normative regionali di settore ed in particolare nel rispetto della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n.131, delle seguenti variabili, che influiscono sulla domanda potenziale:
 - a) Numero di abitanti;
 - b) Presenza di centri di servizio sociosanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
 - c) Presenza di attività turistico-culturali;

- d) Presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
 - e) Livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
2. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30.06.1997 venivano fissate nel numero di 15 le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Volterra. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in attesa dell'eventuale ridefinizione del contingente, la Giunta può disporre l'avvio delle procedure dirette all'assegnazione delle autorizzazioni ancora disponibili nel limite a suo tempo fissato.

TITOLO VI- RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art.12-Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora il Comune venga a trovarsi nella disponibilità di autorizzazioni procede allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 17 e, se esaurita o scaduta, alla emanazione dei relativi bandi di concorso, secondo quanto stabilito all'art.8 della L15 gennaio 1992, n. 21 entro 6 mesi dalla data di cui venga a crearsi disponibilità medesima

Art.13-Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:
 - a) Il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli;
 - e) la dichiarazione che la sede operativa ed almeno una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente, sono situate nel territorio del Comune per cui è attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo ovvero di impegnarsi ad acquisire la loro disponibilità, mediante una delle forme di legge previste, in caso risultasse vincitore, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del rilascio del titolo autorizzativo
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del rilascio del titolo autorizzativo;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso
 - h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.
2. Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio SUAP e pubblicato all'Albo Pretorio on line per almeno 30 giorni.

Art.14-Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate al Servizio SUAP in bollo, secondo quanto indicato nell'avviso ed entro i termini perentori stabiliti dal bando.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui in particolare l'iscrizione a ruolo presso la C.C.I.A.A. e di non incorrere in alcuna delle cause ostative

all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

3. L'Ente non risponde di disguidi o ritardi, comunque verificatisi, nel caso di ritardato ricevimento.

Art.15-Commissione di Concorso

1. L'espletamento del concorso compete alla Commissione Concorso, nominata dal Responsabile del Servizio SUAP.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta esperite le eventuali prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art.16-Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni potranno costituire titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione all'anzianità stessa;
 - b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
 - c) servizio prestato per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di autotrasporto pubblico non di linea, in proporzione alla maggiore durata
 - d) i titoli di studio.
 - e) conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo
 - f) sede legale dell'impresa e/o residenza nel Comune da almeno 3 anni
 - g) titolo attinente la disponibilità della rimessa dando preferenza al titolo di proprietà e a seguire, affitto e comodato oppure periodo di disponibilità dell'immobile oggetto di rimessa, in proporzione all'estensione del periodo;
 - h) disponibilità di autovetture a minor impatto ambientale e/o di autovettura equipaggiata con dispositivi ed attrezzature idonee per il trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie. In tali casi, l'immatricolazione di una autovettura non avente le già menzionate caratteristiche costituirà condizione per ridurre il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli e quindi di riformulazione della graduatoria;
 - i) il bando potrà prevedere la valutazione di ulteriori titoli e requisiti che siano ritenuti idonei a garantire una prestazione del servizio maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti ed alle loro esigenze di spostamento nonché alla necessità delle imprese locali. Il bando può altresì prevedere la valutazione della disponibilità del candidato a svolgere, a titolo gratuito, servizi di interesse istituzionale e sociale a favore del Comune, secondo modalità e limiti preventivamente definiti nel medesimo bando.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi criteri posseduti.
3. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria:
 - l'essere stato dipendente o collaboratore familiare di una impresa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi.
 - l'essere titolare di impresa individuale o artigiana
 - In caso di ulteriore parità il più giovane d'età.

4. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di merito, i Comuni hanno facoltà di accertare mediante esame l'idoneità degli aspiranti all'espletamento del servizio con particolare riferimento a:
- Conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
 - Conoscenza della toponomastica del territorio comunale;

5 I Comuni hanno inoltre facoltà di prevedere l'accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere mediante colloquio

Art.17 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione, con possibilità di proroga di pari durata se stabilito nell'avviso.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento

Art.18-Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, ne dà comunicazione agli interessati, assegnando al primo in graduatoria un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.8. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Art.19-Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di NCC hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.
3. Salvi i casi già previsti dalla vigente normativa, in caso di violazione o non rispondenza dell'attività alle disposizioni del presente regolamento comunale, l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7Agosto 1990, n. 241.

Art.20-Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza del titolo abilitativo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art.21-Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri successiva domanda contenente le dichiarazioni relative.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - Sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

- Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.

In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

6. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti professionali e morali di cui al presente regolamento.

Art.22-Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio Suap il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art.23-Sostituzione alla guida dell'autovettura

1. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, presso una delle C.C.I.A.A. della Regione Toscana in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) Per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- c) Per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- d) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali, pubblici o elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la comunicazione di sostituzione alla guida, al Servizio SUAP. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e la tipologia e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art.24-Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis "Impresa familiare" del codice civile.

2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di imprenditore.

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende: il coniuge; i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori-figli-nonni-nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.

3. È stabilito l'obbligo, per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, di comunicare al

competente ufficio comunale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

4. In conformità a quanto disposto, la comunicazione di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., è effettuata trasmettendo, all'ufficio comunale competente gli estremi o copia dell'atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), la autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché i requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge per l'esercizio dell'attività.

5. Il Servizio SUAP segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza a autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

6. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata periodicamente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato.

Art. 25 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1 L'Amministrazione può rilasciare una autorizzazione alla sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, previa istanza scritta.

L'Autorizzazione, valida sul solo territorio comunale, da tenere a disposizione nel veicolo, può avere validità di 30 giorni, rinnovabile non oltre 2 volte. La locazione a breve termine è ammessa alle seguenti condizioni:

- a) Il veicolo locato o quello sostitutivo devono possedere le stesse caratteristiche;
- b) Il periodo della locazione a breve termine non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;
- c) Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2 L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26-Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati, ai sensi dell'art. 9 della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) Presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché

l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;

f) indossare, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;

h) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio del Comando di Polizia Territoriale competente;

i) trasportare i cani accompagnatori di non vedenti;

j) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

k) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

l) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali eventualmente stabilita dal Comune medesimo;

m) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza, 3) indirizzo mail dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio (suap@comune.volterra.pi.it) 4) il sistema di tariffazione se in vigore;

n) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;

o) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:

a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e verificate dal Servizio SUAP;

b) comunicare entro quindici giorni al Servizio SUAP l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede o rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;

c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Servizio SAUP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;

d) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune.

Art.27 Istituzione servizi navetta

1. Il Comune in occasione di particolari eventi e /o manifestazioni che si tengono nel territorio comunale e che richiamano un notevole afflusso di visitatori può disporre l'istituzione temporanea di servizi navetta mediante i titolari di autorizzazione N.C.C. stabilendo con apposita delibera le modalità di esecuzione e le eventuali tariffe.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.28-Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

a) Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la

Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

c) recare all'interno del parabrezza anteriore la scritta "Noleggio" di dimensioni 30X11cm, sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NCC" 20X11 cm nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione con lo stemma del Comune che l'ha rilasciata.

Art.29-Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente codice della strada.

2. I titolari di autorizzazione devono comunicare al Servizio SUAP l'esito di dette verifiche, entro 30 giorni dall'avvenuta verifica.

3. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Servizio SUAP a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art.30-Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31-Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene nelle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In considerazione del fatto che nel Comune di Volterra non è istituito il servizio di Taxi i titolari di N.C.C. sono autorizzati ai sensi dell'art.11 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. a sostare su aree pubbliche appositamente individuate da apposita segnaletica con dicitura a terra "servizio taxi e ncc Volterra"

Art. 32-Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità'.

Art. 33 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni al Servizio SUAP, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art 34 Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima;

2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 27, il corrispettivo per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati;

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 35–Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

- a) Sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 ,
- b) Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la revoca o la decadenza dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 36-Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, ai sensi della normativa vigente, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono applicate le sanzioni amministrative previste dal medesimo Codice della strada e dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nella normativa regionale vigente in materia.

2, Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme del presente regolamento, salvo che sia diversamente disposto, consistono nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art.37-Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:
 - a) Violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - b) Incorra per la seconda volta, in un arco temporale di un anno dalla data della prima contestazione o notifica dell'illecito, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento;
 - c) Incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada.
2. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata da un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.
3. Il Servizio Suap segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione dell'autorizzazione.
4. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnata al Suap. Il servizio di Polizia Locale può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per esigenze di manutenzione.

Art 37 bis Revoca dell'autorizzazione

- 1 La **revoca** è disposta in caso di:
 - a) Ripetizione delle violazioni di cui all'art 37, qualora il titolare sia già stato destinatario di uno o più provvedimenti di sospensione complessivamente pari o superiore a sei mesi;
 - b) Interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno.
 - c) Per reiterata irreperibilità o prolungato mancato svolgimento del servizio in ambito del territorio comunale;
- 2, Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Servizio SUAP comunica all'interessato, l'avvio del procedimento per la revoca fissando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 3, Il Servizio SUAP, esaminati gli atti e le eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
- 4, Il Servizio Suap segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta revoca dell'autorizzazione.
5. Il soggetto destinatario del provvedimento di **revoca** non può ottenere dal Comune che l'ha irrogata una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art 37 ter Decadenza dell'autorizzazione

- 1, Il responsabile del servizio comunale competente dispone la decadenza della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art 20
 - b) perdita del requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 67/1993, ovvero perdita di uno degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di cui all'art 8 e 9
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Servizio SUAP comunica all'interessato, l'avvio del procedimento per la decadenza fissando il termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. La decadenza è disposta previo accertamento della perdita del requisito e, ove possibile nei soli casi comprovati di forza maggiore o caso fortuito, previa assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino della condizione richiesta. Nel casi di assegnazione di un termine per il ripristino della requisito, l'autorizzazione è sospesa.
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38-Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII-RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 39-Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato al Servizio SUAP con mail indirizzata a : suap@comune.volterra.pi.it.
2. L'originale del reclamo va consegnato al Servizio SUAP.
3. Il Funzionario Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

TITOLO XIII-NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40-Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente per parti disciplinanti il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è abrogato il precedente “ Regolamento per la disciplina del servizio noleggio autoveicoli con conducente ”.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze dei Comuni di cui sopra, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 41 Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio.
2. Il presente regolamento si applica fin da subito per le nuove autorizzazioni rilasciate.
3. I titolari di autorizzazioni in essere si adeguano al presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore.